

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4240 del 21/08/2018
Oggetto	BO05A0147 - Ditta PARENTELLI ROBERTINO - Atto di rinnovo e cambio titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee (sorgente) per uso igienico ed assimilati, e da acque pubbliche superficiali (Rio Bago), per uso irriguo, nel Comune di Camugnano (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4431 del 21/08/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle opere idrauliche*);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (*Disciplina della procedura di V.I.A*);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (*Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co 2., l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015-2012*);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli art. 152 (*Canoni per le utenze di acqua pubblica*) e 153 (*Spese di istruttoria*);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (*Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica*); 29 ottobre 2015 n. 1622 (*Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015*);
- le deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (*Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*); 31 ottobre 2016, n. 1792 (*Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo*); 21 dicembre 2016. n. 2254 (*Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015*);

- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico*);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE - Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (*Approvazione Progetto Demanio idrico*);
- la determinazione dirigenziale 21 aprile 2017, n. 353 (*Avocazione ad interim in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni*);

DATO ATTO che:

- in data 07/03/2006 con Prot. n. 23031, la Ditta Borri Adelina, C.F. BRRDLN39C656713M e Part. IVA 00047171202, con sede legale in Frazione Stagno Cà Romiccina n.44, Comune di Camugnano (BO), ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corso d'acqua Rio Bago e dalla Sorgente "Senza nome", rilasciata con Determinazione n. 9198/2005 (cod. BO05A0147);
- in data 24/04/2018 con Prot. n.6136, il Sig. Parentelli Robertino, C.F. PRNRRT69S22A558I, nato il 22/11/1969 a Porretta Terme (BO) e residente nel Comune di Camugnano (BO) 40032, in via Cà di Romiccina n. 44/A, frazione Stagno, chiede il cambio titolarità della concessione rilasciata con atto n. 9198 del 2005 a seguito del decesso della madre Borri Adelina;
- in data 04/07/2018 con Prot. n. 9778, sono state presentate le seguenti:
 - 1) Richiesta di contestazione della concessione per la derivazione da sorgente, per uso igienico e assimilati dalla sorgente senza nome, da parte dei seguenti utenti:
 - Onelia Marchetti, c.f. MRCNLO38R65B572J, residente in via ferrarese 18, Bologna;
 - Roberto Guarnieri, c.f. GRNRRT48B08A059D, residente in via san martino 33, Monte San Pietro (BO);
 - Anna Maria Battaglioli, c.f. BTTNNR51S57B572Z, residente in via Savolentola, Camugnano (BO);
 individuando il Sig. Parentelli Robertino quale mandatario per i rapporti con il Servizio

ai sensi dell'art. 6, comma 4 del R.R. 41/2001;

- 2) Assenso alla cointestazione della concessione di derivazione dalla Sorgente “senza nome”, Cod. BO05A0147, da parte del Sig. Parentelli Robertino, richiedente il cambio titolarità della concessione rilasciata con Det. n. 9198/2005;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che le derivazioni continuano ad essere esercitate secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, con destinazione d'uso irriguo, igienico ed assimilati e zootecnico:

- ubicazione del punto di prelievo dalla Sorgente, censito al foglio 81, mappale 48, alle Coordinate UTM RER: X= 664.087 – Y= 886.665, nel Comune di Camugnano, frazione Stagno Cà di Romiccina, su terreno di proprietà del Sig. Battaglioli Giuseppe, nato a Camugnano il 14/11/1932 e residente nel Comune di Alto Reno Terme, località Casa Maggio 64, proprietario del mappale n.48;
- ubicazione del punto di derivazione dal Rio Bago, censito al foglio n. 81, mappale 46, Coordinate UTM RER: X= 664.052, Y= 886.733;
- portata massima complessiva (Rio Bago e Sorgente) 0,5 l/s e media di 0,01 l/s
- volume d'acqua complessivo derivabile dal Rio Bago e dalla sorgente “senza nome” di 600 mc/anno;
- destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati, zootecnico (abbeveraggio di 30 pecore) e irriguo (seminativo con superficie di 0,8340 ha, e orto 0,0120 ha);

DATO ATTO che:

- in base all'istruttoria svolta, le opere di captazione principali ed accessorie risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti e con le condizioni della concessione originaria;
- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla Det. n. 9198/2005;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilati;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati acquisiti agli atti i seguenti pareri:
 - con nota ARN/ABR/05/0827 del 19/05/05 è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del fiume Reno, alle condizioni da essa definite e sottoscritte nell'atto (Det. 9198/2005);
 - con prot. n. 149094 del 06/06/05 è stato acquisito il parere favorevole dalla Provincia di Bologna;
 - con prot. PGDG/2017/9026 in data 25/08/2017 è stato rilasciato il nulla-osta dell' Ente di

Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, con Atto n.122 del 24/08/2017, fatte salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti e con le **prescrizioni** riportate nell'allegato disciplinare;

Il nulla osta (Atto n. 122 del 24/08/2017), ha validità di 5 anni a decorrere dalla data di rilascio ed è propedeutico ai provvedimenti autorizzativi di competenza di altri Enti;

CONSIDERATO che:

- la derivazione è ubicata all'interno del Parco dei laghi di Suviana e Brasimone, ma non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

ACCERTATO che:

- è stata versata, in data 23 aprile 2018, la somma pari a euro 162,49, relativa al canone dovuto per l'anno 2018, ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- è stata versata, in data 12 luglio 2017, la somma pari a euro 111,50, a titolo di integrazione del deposito cauzionale già versato in data 24/06/2005, di euro 138,50, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2021, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

1. Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione, di assentire il rinnovo della concessione rilasciata con Det. n. 9198/2005 per la derivazione da:
 - acque pubbliche sotterranee di sorgiva per uso igienico e assimilati dalla sorgente "senza nome", con derivazione ubicata nel Comune di Camugnano, frazione Stagno Cà di Romiccina, censita al foglio n. 81, mappale n. 48, Coordinate UTM RER: X= 664.087 – Y= 886.665, su terreno di proprietà del Sig. Battaglioli Giuseppe consenziente a tale occupazione;
 - acque pubbliche superficiali dal Rio Bago per uso irriguo, con derivazione nel Comune di Camugnano, censito al foglio n. 81, mappale 46, Coordinate UTM RER: X= 664.052 – Y= 886.733;

Il rinnovo della concessione è a favore di tutti i seguenti utenti:

- Parentelli Robertino, c. f. PRNRRT69S22A558I, con sede in via Cà di Romiccia 44, Comune di Camugnano (BO) Frazione Stagno;
- Onelia Marchetti, c.f. MRCNLO38R65B572J, residente in via ferrarese 18, Bologna;
- Roberto Guarnieri, c.f. GRNRRT48B08A059D, residente in via san martino 33, Monte San Pietro (BO);
- Anna Maria Battaglioli, c.f. BTTNNR51S57B572Z, residente in via Savolentola, Camugnano (BO);

Si specifica che gli utenti Onelia Marchetti, Roberto Guarnieri e Anna Maria Battaglioli hanno diritto all'uso della sola derivazione da sorgente "senza nome";

Si individua il Sig. Parentelli Robertino quale mandatario per i rapporti con il Servizio ai sensi dell'art. 6, comma 4 del R.R. 41/2001;

2. Di dare atto che i prelievi avranno le seguenti caratteristiche:
 - portata massima di esercizio pari a 0,5 l/s e portata media di 0,01 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 600,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa derivata da sorgente, per uso igienico ed assimilati e zootecnico;
 - destinazione della risorsa derivata da acqua pubblica superficiale (Rio Bago), per uso irriguo;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2021;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che riprende i disciplinari di cui alla Det. 9198/2005, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo, come già sottoscritto dal titolare e mandatario in data 30/07/2018;
5. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
6. di dare atto che:
 - l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per il canone 2018 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
7. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
8. di provvedere a notificare il presente provvedimento, in copia conforme all'originale, alla richiedente attraverso raccomandata con avviso di ricevimento;
9. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per la sottoscrizione del disciplinare ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
12. che il presente provvedimento sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico

Dott. Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per:

1. la derivazione da acque pubbliche sotterranee da sorgiva, per uso igienico e assimilati dalla sorgente “senza nome”, utilizzata dai Sigg.ri:
 - Parentelli Robertino, c.f. PRNRRT69S22A558I, con sede in Frazione Stagno, via Cà di Romiccina 44, Camugnano (BO);
 - Onelia Marchetti, c.f. MRCNLO38R65B572J, residente in via ferrarese 18, Bologna;
 - Roberto Guarnieri, c.f. GRNRRT48B08A059D, residente in via san martino 33, Monte San Pietro (BO);
 - Anna Maria Battaglioli, c.f. BTTNNR51S57B572Z, residente in via Savolentola, Camugnano (BO);individuando il Sig. Parentelli Robertino, quale mandatario per i rapporti con il Servizio ai sensi dell'art. 6, comma 4 del R.R. 41/2001;
2. la derivazione da acque pubbliche superficiali dal Rio Bago, per uso irriguo, intestata dal Sig. Parentelli Robertino, c.f. PRNRRT69S22A558I, con sede in Frazione Stagno, via Cà di Romiccina 44, Camugnano (BO);

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Le opere di presa sono entrambe nel Comune di Camugnano, nella Frazione di Stagno Cà di Romiccina:

1. Il prelievo dalla sorgente, avviene su terreno di proprietà del Sig. Battaglioli Giuseppe, nato a Camugnano il 14/11/1932 e residente nel Comune di Alto Reno Terme, località Casa Maggio 64, distinto al foglio n. 81, mappale n. 48, Coordinate UTM RER: X= 664.087 – Y= 886.665;

La captazione avviene mediante un opera di presa fissa, costituita da un semplice tubo in polietilene mantenuto immerso con dei sassi, e mediante scorrimento per gravità l'acqua raggiunge una piccola cisterna di raccolta di 1 mc, posizionata nel mappale 41 del foglio 81, di proprietà del Sig. Parentelli Robertino, da cui partono due tubi: uno per gli usi richiesti ed uno per il surplus. Lo sfioramento dell'acqua eccedente viene avviata verso il Rio Bago.

Il tubo di polietilene interrato prosegue dalla piccola cisterna fino ad essere canalizzato

raggiungendo il fabbricato abitativo e dopo la stalla degli ovini del Sig. Parentelli, rispettivamente nel mappale 7 e mappale 1012 del foglio 81;

Oltre la canalizzazione il tubo prosegue raggiungendo altre tre abitazioni più a valle di proprietà dei cointestatari;

2. La derivazione dal Rio Bago ubicata sulla sponda destra del Rio, al foglio n. 81, mappale n. 46, Coordinate UTM RER: X:664.052–Y:886.733, di proprietà del Sig. Parentelli Robertino, avviene attraverso un'opera di presa mobile, con un tubo in polietilene del diametro di 25mm, ad immersione e mediante scorrimento per gravità;

Il tubo in polietilene, posizionato fuori terra, raggiunge i terreni corrispondenti ai mappale 1002 e 1009 del foglio 81, di proprietà del Sig. Parentelli Robertino, per l'irrigazione di orticole e seminativi;

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 0,5 l/s, e nel limite di volume complessivo annuo pari a 600,00 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico e assimilati, zootecnico (abbeveraggio di 30 pecore) e irriguo (seminativi 0.83.40 ha., e orticole 0.01.20)
3. Il prelievo di risorsa idrica dalla sorgente viene effettuato al bisogno nell'intero arco dell'anno.
4. La risorsa idrica prelevata dalla sorgente mediante opere di captazione raggiunge il fabbricato abitativo del Sig. Parentelli e della stalla per ovini, proseguendo dopo fino a raggiungere altre tre abitazioni più a valle di proprietà dei tre cointestatari della concessione;
5. Il prelievo della risorsa idrica dal Rio Bago dovrà essere esercitato con la messa in opera del sistema di pescaggio dal 1 Maggio al 31 Agosto, con rimozione della derivazione durante i restanti mesi;

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Prescrizioni dell'Ente Parco** – I concessionari, secondo quanto stabilito nell'atto n. 122 del 24/08/2017, PGDG/2017/9026, rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, sono tenuti alle seguire le seguenti prescrizioni:
 - a) In corrispondenza delle derivazioni dovrà essere installato un contatore misuratore per ciascun punto di prelievo;
 - b) l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalle captazioni nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal

richiedente entro il 31 gennaio di ogni anno all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale (biodiversità@enteparchi.bo.it);

- c) la portata massima del prelievo dovrà essere di 0,5 l/s
- d) la derivazione potrà essere inserita tra le turnazioni di prelievo già previste dall'Unità Demanio Idrico rispettando i periodi, gli orari e divieti da questo previsti;
- e) l'attività di prelievo è subordinata al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale calcolato come da Deliberazione n.4/2017 dell'AdBPo, pari a 2,5 l/s (DMV estivo: Mag-Sett) e 4,0 l/s (DMV invernale: Ott.-Apr.);
- f) in considerazione della particolare importanza naturalistica e paesaggistica del sito, l'impianto di derivazione non potrà compromettere lo stato dei luoghi nel tratto fluviale demaniale interessato e dovrà essere rimosso al termine del periodo in cui si effettua la captazione e temporaneamente rimosso durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il Deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni del Servizio competente.

2. Dispositivo di misurazione – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivata, assicurandone il funzionamento per tutta la durata della concessione, e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

I punti individuati per l'installazione dei due contatori sono:

- per il prelievo dalla sorgente, il contatore sarà installato subito prima della canalizzazione per uso igienico e assimilati del fabbricato del Sig. Parentelli Robertino;
- per il prelievo dal Rio Bago, il contatore sarà installato in corrispondenza del fabbricato del Sig. Parentelli Robertino;

3. Stato delle opere - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

4. Variazioni - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua

senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

- 5. Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
- 6. Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
- 7. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.
Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.
Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2021**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Il concessionario, entro 60 giorni dalla scadenza del nulla osta (**24/08/2022**), deve richiedere il rinnovo del nulla osta all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale (biodiversità@enteparchi.bo.it).
3. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2021.
4. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

5. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.